

PROVINCIA DI RIETI

AVVISO

L'Amministrazione Provinciale di Rieti intende istituire un Albo di Avvocati, per il conferimento di incarichi legali di rappresentanza e difesa dell'Ente sia in sede giudiziale che stragiudiziale, a professionisti esterni all'Amministrazione, al fine di garantire il rispetto dei principi di cui al D. Lgs. 18.04.2016 n. 50 e s.m.i. e, in particolare, i principi di concorrenza, non discriminazione, imparzialità, parità di condizioni, trasparenza, economicità, efficacia ed efficienza, nonché il principio di rotazione degli incarichi.

L'Albo di Avvocati suddetto, predisposto in ordine alfabetico, verrà suddiviso nelle seguenti sezioni, distinte per materia:

- Sezione A – Diritto Amministrativo
- Sezione B – Diritto Civile
- Sezione C – Diritto del Lavoro
- Sezione D – Diritto Penale
- Sezione E – Diritto Tributario
- Sezione F – Eventuali altre materie

all'interno delle quali i professionisti verranno appunto inseriti secondo l'ordine alfabetico. Con il presente avviso non si intende procedere all'affidamento di servizi legali rientranti in quelli di cui all'allegato IX del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., né porre in essere alcuna procedura selettiva concorsuale, né predisporre la formazione di alcuna graduatoria o attribuire punteggi o altre classificazioni di merito, ma si intende procedere alla sola formazione di un Albo di professionisti dal quale attingere per individuare i soggetti cui conferire gli incarichi sopra specificati.

La domanda di iscrizione ha il solo scopo di manifestare la disponibilità del professionista all'assunzione di eventuali incarichi alle condizioni di cui agli articoli seguenti.

La domanda di iscrizione comporta l'accettazione di tutte le clausole del presente avviso.

Art. 1 - Requisiti richiesti

Possono presentare domanda di iscrizione nell'Albo i liberi professionisti, singoli o associati, in possesso dei seguenti requisiti:

- a) cittadinanza italiana;
- b) godimento dei diritti civili e politici;

- c) iscrizione all'Albo professionale degli Avvocati presso l'Ordine di appartenenza, per un periodo, già maturato, pari ad almeno 3 (tre) anni per l'inserimento nelle Sezioni relative al contenzioso amministrativo e penale (Sezioni A e D) e da almeno 1 (uno) anno per l'inserimento nelle Sezioni relative al contenzioso civile e del lavoro (Sezioni B e C). Per le Sezioni "E - Diritto Tributario" ed "F - Eventuali altre materie", l'iscrizione dovrà sussistere da almeno 1 (uno) anno, al pari di quanto previsto per le Sezioni B – Diritto Civile e C – Diritto del Lavoro;
- d) eventuale abilitazione al patrocinio avanti le Giurisdizioni Superiori, ove in possesso, e relativa data;
- e) assenza di provvedimenti disciplinari;
- f) assenza di condanne penali e di procedimenti penali pendenti per qualsiasi reato che incida sulla moralità e condotta professionale, nonché di decisioni civili e/o amministrative che comportino iscrizioni nel Casellario Giudiziale;
- g) assenza di provvedimenti che riguardino l'applicazione di misure di prevenzione;
- h) assenza di cause ostative a norma di legge per stipulare contratti con la Pubblica Amministrazione, ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
- i) l'insussistenza di cause di inconferibilità e/o incompatibilità ai sensi del D.Lgs. 39/2013 in materia di incarichi presso le pubbliche amministrazioni;
- l) assenza di patrocini in qualsiasi giudizio o vertenza stragiudiziale, in corso o tenutisi nel biennio precedente, contro la Provincia di Rieti; in caso di Studio associato, tale requisito va riferito anche agli avvocati associati;
- m) possesso di polizza assicurativa per la copertura della responsabilità professionale, con l'indicazione del massimale assicurato.

I requisiti prescritti devono essere posseduti, a pena di esclusione, alla data di presentazione della candidatura, fatto salvo il requisito di cui alla lettera l), che dovrà essere dichiarato e valutato secondo le modalità indicate nell'ultimo capoverso.

L'assenza di conflitto di interessi e/o di cause di incompatibilità con l'Ente, come previsto dall'ordinamento giuridico e dal codice deontologico forense, dovranno essere dichiarate in sede di conferimento dell'eventuale incarico.

Art. 2 - Modalità e termine di presentazione delle domande di iscrizione all'Albo.

Il possesso dei requisiti deve essere autocertificato dal candidato, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, nella domanda di iscrizione all'Albo, redatta secondo lo schema allegato. Il professionista dovrà riportare la propria manifestazione d'interesse ad essere inserito nell' "Albo di Avvocati esterni per il conferimento di incarichi di patrocinio legale da parte della Provincia di Rieti".

Tenuto conto dell'esperienza e del settore di specializzazione, l'interessato dovrà indicare al massimo n. 3 (tre) sezioni dell'Albo, tra quelle sopra specificate (diritto amministrativo, diritto civile, diritto del lavoro, diritto penale, diritto tributario, eventuali altre materie), in cui chiedi di essere iscritto, potendo pertanto esprimere opzione per tre sole sezioni.

Il professionista dovrà altresì dichiarare di impegnarsi a:

- accettare e rispettare le disposizioni riportate nel presente avviso, accettando integralmente il contenuto di quest'ultimo;
- comunicare con tempestività il sopravvenire di situazioni ostative al mantenimento dell'iscrizione all'Albo Provinciale in parola;
- rispettare quanto previsto dal codice deontologico forense.

Allegati alla predetta domanda (da redigersi utilizzando l'unito Modello "A") dovranno essere prodotti, a pena di inammissibilità:

a) curriculum vitae e professionale, datato e firmato, da cui possano desumersi i titoli conseguiti (laurea ed eventuali specializzazioni, iscrizione all'Albo professionale di appartenenza, eventuale abilitazione ai giudizi davanti alle magistrature superiori, docenze, etc..), e l'esperienza maturata nell'esercizio dell'attività professionale, indicando la tipologia di pratiche patrociniate dal soggetto dichiarante;

b) copia fotostatica di un documento d'identità in corso di validità e del Codice Fiscale, indicando inoltre la Partita I.V.A., gli indirizzi di posta elettronica ordinaria e della P.E.C..

Qualora l'iscrizione stessa sia richiesta da uno Studio Legale associato, la domanda deve essere sottoscritta dal legale rappresentante, con l'indicazione dei nominativi degli Avvocati associati interessati all'affidamento, i quali peraltro dovranno singolarmente dichiarare il possesso dei suddetti requisiti, e presentare ciascuno il proprio curriculum vitae, nonché i documenti e i dati di cui alla lettera b).

La Provincia di Rieti si riserva di verificare la veridicità delle dichiarazioni e dei dati indicati nelle domande e nei curricula.

Le domande di iscrizione all'Albo dovranno pervenire alla Provincia di Rieti entro e non oltre il 03/03/2020, ore 12:00, attraverso una delle seguenti modalità:

a) trasmissione tramite posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo: urp.provinciarieti@pec.it

b) spedizione tramite raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata a: Ufficio Protocollo Provincia di Rieti – Via Salaria n. 3 – 02100 Rieti. A tal fine farà fede la data del timbro dell'Ufficio Postale consegnatario per la spedizione;

c) consegna a mano all'Ufficio Protocollo della Provincia di Rieti, in Via Salaria n. 3 – Rieti, negli orari di apertura al pubblico.

Sulla busta chiusa, contenente la domanda e i relativi allegati, ovvero nell'oggetto della mail certificata, dovrà essere indicata la dicitura "AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI UN ALBO APERTO DI AVVOCATI ESTERNI PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI PATROCINIO LEGALE DA PARTE DELLA PROVINCIA DI RIETI".

Non verranno accettate le domande:

- pervenute dopo la scadenza suindicata, le quali peraltro, ferma restando la necessità del possesso dei requisiti di cui all'Art. 1, verranno prese in considerazione in un secondo momento ai fini dell'inserimento nell'Albo di cui trattasi, in sede di successivo aggiornamento dell'Albo stesso che la Provincia di Rieti effettuerà ogni sei mesi;

- non sottoscritte dal professionista;
- mancanti del curriculum, o recanti il curriculum non sottoscritto.

I partecipanti avranno l'obbligo di comunicare alla Provincia di Rieti le eventuali variazioni che dovessero intervenire successivamente.

Art. 3 - Formazione dell'Albo

Scaduto il termine per la presentazione delle domande di iscrizione, si procederà a formare un Albo di Professionisti Avvocati, suddiviso nelle sezioni sopra specificate, distinte per materia.

L'Albo verrà tenuto a cura del Servizio Avvocatura della Provincia di Rieti.

Al soggetto interessato verrà data comunicazione dell'avvenuta iscrizione attraverso la pubblicazione dell'Albo stesso sul Sito Istituzionale della Provincia di Rieti, che avrà luogo successivamente alla scadenza del presente avviso, riportata all'art. 2).

Nel caso di non ammissione dell'iscrizione, verrà trasmessa comunicazione personale con l'indicazione della motivazione.

L'Albo, una volta formato con i nominativi di coloro le cui richieste risultino complete e tempestivamente pervenute, sarà in seguito periodicamente aggiornato, ogni sei mesi, con l'inserimento dei nominativi dei professionisti le cui istanze siano giunte successivamente al termine fissato nel presente avviso, ferma restando la necessità del possesso dei requisiti di cui all'Art. 1.

Ciò, in ottemperanza a quanto indicato da A.N.A.C. nelle proprie Linee guida – n. 12 Affidamento dei Servizi Legali - e dalla Giurisprudenza Contabile, in ordine all'opportunità di dar luogo ad un Albo "aperto".

L'Amministrazione si riserva inoltre la possibilità di procedere, decorsi tre anni, alla pubblicazione di un nuovo avviso; nelle more, rimarrà in vigore l'Albo già formato.

L'inserimento nell'Albo non comporta l'assunzione di alcun obbligo specifico da parte della Provincia di Rieti, né l'acquisizione di alcun diritto da parte dei professionisti in ordine ad eventuali conferimenti di incarichi.

Art. 4 - Affidamento degli incarichi

L'Ente potrà attingere all'Albo Provinciale ogni qualvolta decidesse di resistere in giudizio o in sede stragiudiziale, ovvero promuovere liti, per la tutela dei propri diritti ed interessi, fatto salvo quanto previsto all'articolo 6 del Regolamento dell'Avvocatura.

L'incarico sarà affidato nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, trasparenza, economicità e rotazione degli incarichi.

I professionisti di volta in volta all'uopo individuati e interpellati dovranno trasmettere un preventivo di spesa, utilizzando quali parametri quelli contenuti nelle tabelle professionali per la

liquidazione delle spese di lite da parte dell'organo giurisdizionale, approvate con D.M. 10.03.2014, n. 55, come modificato dal D.M. 8.03.2018, n. 37 e ridotti di almeno del 20%.

Il mandato verrà conferito, dal Presidente della Provincia di Rieti, sulla base dei criteri di cui al secondo alinea del presente articolo.

Il professionista incaricato dovrà sottoscrivere per accettazione apposita lettera d'incarico.

L'incarico potrà essere confermato nelle successive fasi stragiudiziali e/o nei successivi gradi e/o fasi di giudizio, per ragioni di continuità e/o complementarietà della difesa, salvo il caso di rinuncia dell'incaricato o di revoca per negligenza o incompatibilità sopravvenuta.

E' fatta salva la facoltà, da parte dell'Amministrazione Provinciale, di incaricare professionisti non iscritti nell'Albo qualora, per le peculiari caratteristiche dell'incarico, non si rinvergono nell'Albo stesso le specifiche professionalità richieste.

Art. 5 - Cancellazione dall'Albo

L'Ente procederà d'ufficio, con apposito provvedimento, alla cancellazione dall'Albo dei professionisti qualora si verifichi anche una sola delle seguenti condizioni:

- richiesta di cancellazione;
- perdita dei requisiti per l'iscrizione;
- comportamenti negligenti nell'espletamento di incarichi ricevuti e/o nell'Amministrazione Pubblica;
- costituzione in qualunque giudizio o assunzione di tutele in sede stragiudiziale contro l'Ente;
- rinuncia, senza giustificato motivo, ad un incarico conferito dall'Ente.

Art. 6 - Trattamento dei Dati

Ai sensi di quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679, il conferimento di dati alla Provincia di Rieti è necessario per l'assolvimento di compiti previsti dalla legge e per l'affidamento dell'incarico.

La Provincia di Rieti, in qualità di Titolare, tratterà i dati personali conferiti con modalità prevalentemente informatiche e telematiche, per l'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di trattazione dell'istanza ed avvio/prosecuzione/conclusione del relativo procedimento, compresa l'attività di verifica, di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici.

Il conferimento dei dati è obbligatorio ed il loro mancato inserimento non consente di completare il procedimento avviato con la presentazione dell'istanza. I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario alla conclusione del procedimento avviato e, successivamente alla scadenza dei termini di prescrizione/decadenza dell'attività di verifica e controllo, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa. I dati saranno trattati

esclusivamente dal personale e da collaboratori del Titolare o delle imprese espressamente nominate come Responsabili del trattamento.

Al di fuori di queste ipotesi i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea. Gli interessati hanno il diritto di ottenere dal Titolare del trattamento, nei casi previsti dalla legge e ricorrendone i presupposti, l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del GDPR). L'apposita istanza è presentata contattando il Responsabile della protezione dei dati ai recapiti pubblicati nella Sezione Amministrazione trasparente del nostro sito internet.

Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo al Garante quale Autorità di controllo secondo le procedure previste.

Art. 7 – Disposizioni Generali

L'Amministrazione Provinciale di Rieti si riserva la facoltà di modificare, prorogare, sospendere o revocare il presente avviso, qualora ne rilevasse la necessità e/o l'opportunità per ragioni di pubblico interesse.

Per quanto non disciplinato dal presente avviso si rinvia alla normativa vigente in materia e al Codice deontologico Forense.

Ai sensi della Legge 7.08.1990 n. 241 e s.m.i. il Responsabile del Procedimento è il Dott. Fabio Barberi, in qualità di Dirigente ad interim del III Settore della Provincia di Rieti – Tel 0746/286702 e- mail f.barberi@provincia.rieti.it.

Ulteriori informazioni possono essere richieste, anche al seguente indirizzo mail: legale.contenzioso@provincia.rieti.it, ovvero al recapito telefonico 0746/286326 (dott.ssa Dina Gentileschi).

Art. 8 – Pubblicità

Ai fini dell'adeguata pubblicità il presente avviso viene pubblicato sul sito istituzionale della Provincia di Rieti www.provincia.rieti.it, Sezione "Amministrazione Trasparente – Bandi" nonché all'Albo Pretorio dell'Ente.